

UNIONE DI COMUNI “PARTE MONTIS”

Via Ugo Foscolo, 1
09095 MOGORO (OR)

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "PARTE MONTIS" DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, in Mogoro nella sede dell'Unione dei Comuni “PARTE MONTIS”, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di Gonnostramatza in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gonnostramatza, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Masullas in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Masullas il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.del);
- il Comune di Mogoro in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Mogoro, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del);
- il Comune di Pompu in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pompu, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.del);
- il Comune di Siris in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Siris, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.del);

E

l'Unione dei Comuni “PARTE MONTIS” in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione “PARTE MONTIS”, con l'assistenza e l'opera del Segretario della stessa Unione dei Comuni.

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 12/2005, Unione denominata “PARTE MONTIS”;
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione e che lo statuto e' entrato in vigore il 26/10/2007;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
- con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni del Servizio di “**PROTEZIONE CIVILE**”, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- con deliberazione n. del dell'Assemblea dell'Unione, l'Unione dei Comuni “PARTE MONTIS” ha accettato il trasferimento del servizio in argomento, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.

CONSIDERATO che:

- per una più efficace tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, sia necessario da un lato adottare piani di intervento unitari, dall'altro disporre di tutti i dati inerenti all'ambito territoriale limitrofo in modo

- che anche le autorità comunali, vicine al punto in cui può sorgere l'emergenza, possano adottare congrue misure di salvaguardia e di aiuto;
- opportuno e necessario, dunque, promuovere ed incentivare in ambito comunale e sovra-comunale la diffusione di progetti finalizzati all'educazione per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;
 - i Comuni ritengono opportuno e necessario gestire in forma associata il servizio di protezione civile;
 - la tutela del territorio e l'educazione ambientale sono essenziali per garantire una buona qualità di vita per le generazioni presenti e future, promuovendo una condotta adeguata alle esigenze di un'economia in continua crescita, in modo sostenibile e nel lungo periodo;
 - è possibile ottenere risparmi di spesa attraverso una centralizzazione delle procedure di appalto e di affidamento dei servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris ed il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "PARTE MONTIS" si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un Ufficio sovra-comunale di "Protezione civile," allo scopo di:

- 1) programmare, prevedere e prevenire i rischi legati ad eventi di natura calamitosa, pianificare le azioni da adottare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'Unione dei Comuni del Parte Montis;
- 2) attuare interventi di manutenzione e di prevenzione degli incendi per la messa in sicurezza delle aree pubbliche, tramite una gestione unitaria sovra-comunale delle relative gare di appalto;
- 3) promuovere progetti volti all'educazione ambientale e tutela del territorio.

Art. 2 Delega della gestione associata

I Comuni aderenti a questa convenzione delegano all'Unione, che accetta, l'attivazione di un Ufficio sovra-comunale di "Protezione Civile, Tutela del territorio ed Educazione ambientale," a cui competerà:

- 1) la formazione di un piano intercomunale di protezione civile, il suo aggiornamento e la sua gestione, coordinando le azioni che si dovessero rendere necessarie. Una volta approvato il piano intercomunale di protezione civile, si potrà procedere alla costituzione di un Centro Operativo sovra-comunale di gestione delle emergenze;
- 2) la promozione ed il coordinamento di progetti ed interventi finalizzati alla prevenzione antincendio nelle aree *standard* dei Comuni appartenenti all'Unione di Comuni;
- 3) la promozione di progetti e iniziative volte all'educazione ambientale e alla tutela del territorio.

A tale fine, l'Unione è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed Associazioni di Volontariato.

Art. 3 Obblighi dei Comuni

I Comuni si impegnano:

- 1) alla trasmissione all'Unione dei piani di emergenza comunali e dei relativi aggiornamenti;
- 2) alla raccolta, secondo le modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione, di ulteriori dati ritenuti importanti per l'implementazione delle misure di sicurezza nel territorio di riferimento;

- 3) alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del *software* di gestione dell'emergenza, che in particolare curi:
- ✓ la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - ✓ la partecipazione a corsi di formazione;
 - ✓ la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate;
 - ✓ la collaborazione con l'ufficio sovra-comunale per tutto quanto concerne la trasmissione di dati e atti relativi al buon funzionamento dell'ufficio stesso.

Art. 4 Obblighi dell'Unione

L'Unione si impegna:

- 1) previa acquisizione dei piani di emergenza comunali, alla predisposizione del Piano sovra-comunale di Protezione Civile;
- 2) al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Oristano, la Regione Sardegna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato;
- 3) al coordinamento degli aggiornamenti dei piani di emergenza comunali;
- 4) al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (web), sms, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso;
- 5) all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- 6) al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

Art. 5 Comitato Tecnico di coordinamento

È istituito un Comitato Tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione per il supporto ed il coordinamento della formazione dei piani di emergenza.

Il Comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti. I lavori del Comitato Tecnico saranno coordinati dall'Unione.

Art. 6 Risorse finanziarie

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono a carico dei Comuni deleganti, sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti.

Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

Art. 7 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Art. 8 Recesso - Revoca del Servizio

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

La revoca all'Unione del servizio in oggetto da parte di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Art. 9 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti ed il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Gonnostramatza

per il comune di Masullas

per il Comune di Mogoro

per il Comune di Pompu

per il Comune di Siris

per il Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "PARTE MONTIS"

Il Segretario dell'Unione dei Comuni
